



COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 16/02/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - Approvazione aliquote, tariffe e termini di versamento per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sedici** del mese **febbraio** di alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze, convocato dal sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
GELMINI SERGIO ANGELO	Presidente	X	
BARENGO ROSANNA MARIA	Consigliere	X	
ANSINELLO GIUSEPPE JARNO	Consigliere	X	
BIANCHETTA ROBERTA	Consigliere	X	
CALLOT PIER GIANNI	Consigliere	X	
COSENTINO ALESSIA	Consigliere		X
SERENA ALESSANDRO	Consigliere		X
DITOMMASO MATTEO ARMANDO	Consigliere		X
MORO MARCO ANTONIO	Consigliere	X	
NISTRIO GIUSEPPE	Consigliere		X
BUGNI GIANFRANCO	Consigliere	X	
Totale		7	4

Assiste il Segretario Comunale CORSINI Dr. Alberto che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GELMINI SERGIO ANGELO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - Approvazione aliquote, tariffe e termini di versamento per l'anno 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ricordato che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

in materia di IMU

- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati*;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;

- in materia di TASI

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

- in materia di TARI

- è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2016 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe, prorogata per il 2018 (art.1, comma 37 L.205/2017)

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Considerato che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2018 dall'art. 1, comma 37 della legge di bilancio per l'anno 2018, con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2018 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI e dell'imposta di soggiorno;

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Richiamato il regolamento IUC approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28.07.2014;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2017, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

Considerato pertanto che, alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU per l'anno 2018 sulla base dei parametri adottati nel 2015;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,1 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi di categoria D e loro pertinenze esclusi i D10	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota terreni agricoli ad esclusione di quelli condotti direttamente	9,1 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Viste le disposizioni dei commi 669-703, dell'articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il **tributo per i servizi indivisibili (TASI)** ed in particolare il comma 675 che prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Rilevato che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, Part. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Richiamato l'art.1, comma 37 della Legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che ha previsto, in materia di TASI, la conferma anche per l'anno 2018 della possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2018 anche sotto questo profilo;

Ritenuto quindi di mantenere invariate per l'anno 2018 le aliquote TASI anno 2017;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- ✓ Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- ✓ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Considerato, inoltre, che i costi dei servizi indivisibili stimati per l'anno 2018 ammontano ad € 4339.631,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 24,44%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 83.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 339.631,00
Differenza (A-B)	-€ 256.631,00
Percentuale di finanziamento dei costi	24,44%

Ritenuto, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018 sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per gli immobili di cat D ad esclusione dei D10	1,5 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per immobili di cat. D10 ed immobili strumentali	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille

Considerato che nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, venga rimesso al Comune la determinazione della quota dovuta dall'occupante che si intende confermare la misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Dato atto che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666);

Ricordato che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 37 L. 250/2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 - 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

Considerato che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

Considerato che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento IUC, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99, i Comuni sono tenuti ad approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

Considerato che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2018, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;

Ritenuto che, in tale situazione, per garantire la massima semplificazione dei rapporti con i contribuenti, risulti opportuno confermare, ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018, l'applicazione delle tariffe della TARI individuate per l'anno 2017, così come determinate alla luce delle risultanze del Piano Finanziario dello stesso anno;

Ritenuto di confermare per l'anno 2018 il Piano finanziario TARI per l'anno 2017 approvato con propria deliberazione n.9 del 31.03.2017 e le tariffe TARI approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 31.03.2017;

Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2018, avvenga in numero di 3 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:

RATE	SCADENZA
1 Rata Acconto 35%	31/05/2018
2 Rata Acconto 35%	31/07/2018
3 Rata Saldo 30%	31/10/2018

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ed s.m.i.;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato ed alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,1 per mille con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi di categoria D e loro pertinenze esclusi i D10	9,1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	9,1 per mille
Aliquota terreni agricoli ad esclusione di quelli condotti direttamente	9,1 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,5 per mille
Aliquota per gli immobili di cat D ad esclusione dei D10	1,5 per mille
Aliquota per gli altri fabbricati	1,5 per mille
Aliquota per immobili di cat. D10 ed immobili strumentali	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,5 per mille

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare (immobili produttivi adibiti a centrali idroelettriche e relative pertinenze e immobili adibiti ad istituti di credito e relative pertinenze) sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di prendere atto che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2018, per cui il Comune ritiene di dover confermare per l'anno 2018 il Piano finanziario TARI per l'anno 2017 approvato con propria deliberazione n.9 del 31.03.2017 e le tariffe TARI approvate con deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 31.03.2017;
- di confermare le tariffe applicabili per l'anno 2018 alle singole categorie di utenza come di seguito riportate, dando atto che sulle stesse verranno applicati il tributo ambientale previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/92, come deliberato dalla Città Metropolitana di Torino;

UTENZE DOMESTICHE 2018

<u>Descrizione</u>	<u>Comp.</u>	<u>Q.F.</u>	<u>Q.V.</u>
Utenza domestica Residenziale	1	0,928	48,5144
Utenza domestica Residenziale	2	1,0826	87,3259
Utenza domestica Residenziale	3	1,1931	111,5831
Utenza domestica Residenziale	4	1,2815	126,1374
Utenza domestica Residenziale	5	1,3699	140,6917
Utenza domestica Residenziale	6	1,4361	164,9489
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	1	0,928	48,5144
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	2	1,0826	87,3259
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	3	1,1931	111,5831
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	4	1,2815	126,1374
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	5	1,3699	140,6917
Utenza domestica Residenziale (Seconde Case)	6	1,4361	164,9489
Utenza domestica non Residenziale	1	0,928	48,5144
Utenza domestica non Residenziale	2	1,0826	87,3259

Utenza domestica non Residenziale	3	1,1931	111,5831
Utenza domestica non Residenziale	4	1,2815	126,1374
Utenza domestica non Residenziale	5	1,3699	140,6917
Utenza domestica non Residenziale	6	1,4361	164,9489
Unita domestiche Giuridiche	1	0,928	48,5144
Unita domestiche Giuridiche	2	1,0826	87,3259
Unita domestiche Giuridiche	3	1,1931	111,5831
Unita domestiche Giuridiche	4	1,2815	126,1374
Unita domestiche Giuridiche	5	1,3699	140,6917
Unita domestiche Giuridiche	6	1,4361	164,9489
Pertinenze di abitazioni residenziali	1	0,928	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	2	1,0826	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	3	1,1931	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	4	1,2815	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	5	1,3699	0
Pertinenze di abitazioni residenziali	6	1,4361	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	1	0,928	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	2	1,0826	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	3	1,1931	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	4	1,2815	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	5	1,3699	0
Pertinenze di abitazioni non residenziali	6	1,4361	0

UTENZE NON DOMESTICHE 2018

Descrizione	Comp.	Q.F.	Q.V.
Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0,3867	0,2648
Campeggi, distributori carburanti	0	0,9669	0,6671
Stabilimenti Balneari	0	0,4593	0,3168
Esposizioni, autosaloni	0	0,5197	0,3616
Alberghi con ristoranti	0	1,2932	0,8953
Alberghi senza ristoranti	0	1,0998	0,7629
Case di cura e riposo	0	1,1482	0,7965
Uffici, agenzie e studi professionali	0	1,3657	0,9472
Banche ed Istituti di credito	0	0,701	0,4869
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri b	0	1,3415	0,9289
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0	1,7645	1,2182
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis	0	0,8702	0,6009
Carrozzeria, autofficina, meccanico	0	1,1119	0,769
Attività industriali, con capannoni di produzione	0	0,5197	0,3565
Attività artigianali, di produzione beni specifici	0	1,3174	0,9085
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0	3,6257	3,0556
Bar, Caffè, Pasticceria	0	3,0214	2,6482
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar	0	2,1271	1,4697
Plurilicenze alimentari e/o miste	0	1,8612	1,2823
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0	5,4386	2,6482
Discoteche, night club	0	1,2569	0,8719
Magazzini senza vendita diretta	0	0	0

Impianti sportivi	0	0	0
Banchi di mercato genere alimentari	0	0	0

- di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l'anno 2018, avvenga in numero di 3 rate con scadenza per ciascuna rata come di seguito indicato:

RATE	SCADENZA
1 Rata Acconto 35%	31/05/2018
2 Rata Acconto 35%	31/07/2018
3 Rata Saldo 30%	31/10/2018

2. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
3. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
4. di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;
5. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico

Con successiva, unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma legge 267/2000, poiché atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : GELMINI SERGIO ANGELO

Il Segretario Comunale
F.to : CORSINI Dr. Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *M4* del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21 FEB 2018 e vi rimarrà fino al 8 MAR 2018 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Salassa, li 21 FEB 2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : CORSINI Dr. Alberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Salassa, li 21 FEB 2018



Il Segretario Comunale
CORSINI Dr. Alberto

Alberto Corsini

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____**

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line del sito istituzionale del comune www.comune.salassa.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Salassa, li _____

Il Segretario Comunale